

ECC.MO T.A.R. CAMPANIA – SALERNO – SEZ. III

Udienza del 10.03.2026

Memoria

per la Società “**Casa di Cura Angrisani S.r.l.**” (P.I. 00562690651), in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante, **Dott. Giovanni CAPONE**, rappresentata e difesa – come in atti - dall’**Avv. Marcello FORTUNATO** (C.F. FRT MCL 68P14 H703J), presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno alla Via SS. Martiri Salernitani n. 31 (ai sensi dell’art. 136 c.p.a., si chiede di ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo pec: avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it;

nell’ambito

del ricorso (R.G. n. 248/2026) proposto

contro l’A.S.L. Salerno, in persona del legale rappresentante.

IL RICORSO, IN UNO ALL’ISTANZA CAUTELARE, E’ FONDATO E VA ACCOLTO

I - OGGETTO DEL GIUDIZIO

1.1 - Il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnativa della deliberazione del Direttore Generale dell’A.S.L. Salerno n. 117 del 28.01.2026, con la quale l’Amministrazione ha proceduto alla redistribuzione delle somme derivanti dallo stanziamento di fondi aggiuntivi disposto dalla Regione Campania con D.G.R.C. n. 624/2025, successivamente integrata con D.G.R.C. n. 696/2025.

1.2 - Tale redistribuzione è stata effettuata sulla base di criteri:

- non previamente esplicitati;
- non conoscibili;
- autonomamente determinati dall’A.S.L., disattendendo i presupposti e vincolanti criteri regionali;
- manifestamente irragionevoli e sproporzionati.

1.3 - L'effetto concreto del provvedimento impugnato è quello di premiare strutture con bassi volumi di produzione storica a discapito di altre – tra cui la ricorrente – che hanno invece garantito nel tempo livelli produttivi elevati.

***** ***** *****

II - ANCORA SULLA ERRONEITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, SPROPORZIONALITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA DEI CRITERI APPLICATI DALL'A.S.L.

2.1 - Con deliberazione n. 158/2022, l'A.S.L., nel procedere all'assegnazione dei tetti di spesa **per l'anno 2020**, a fronte di una riduzione delle risorse disponibili pari al 6,91% rispetto al 2019 per i setting residenziale e semiresidenziale, ha applicato un **criterio uniforme di riduzione proporzionale (pari a detta riduzione, -6,91%) a tutte le strutture accreditate**.

L'A.S.L., nella suddetta delibera, ha espressamente dichiarato di applicare il criterio della "*piena perequazione*", assegnando a ciascuna struttura una variazione proporzionale rispetto al tetto di spesa 2019, in misura corrispondente alla variazione percentuale delle risorse regionali assegnate all'A.S.L.

2.2 - Secondo la stessa A.S.L., solo una distribuzione "*orizzontale*" e proporzionale delle risorse sarebbe conforme ai principi di ragionevolezza ed equità richiamati dalla D.G.R.C. n. 92/2021.

Tale criterio trova conferma anche nella più recente D.G.R.C. n. 545/2024, con cui la Regione Campania ha nuovamente individuato i criteri di assegnazione dei tetti di spesa per il biennio 2024-2025, ispirati ai medesimi principi di equità e proporzionalità.

2.3 - Ciononostante, nella specie, con il provvedimento impugnato, l'A.S.L., disattendendo del tutto detti criteri, ha completamente abbandonato il criterio proporzionale.

E ciò, senza alcuna motivazione esplicita e senza rendere conoscibili i criteri alternativi adottati.

In tal modo, determinando una evidente disparità di trattamento.

Ed invero, l'A.S.L.:

- quando deve procedere alla riduzione dei tetti di spesa per minori risorse, applica un criterio proporzionale che incide maggiormente, in valore assoluto, sui centri con maggiore produzione storica (come Villa dei Fiori, che nel 2020 ha subito una riduzione del 6,91%, pari a € 556.070 in meno);

- quando, invece, deve incrementare detti tetti per maggiori risorse, modifica il criterio, attribuendo alla medesima struttura un incremento irrisorio (0,09% per il 2025, pari a € 7.259), del tutto scollegato dal peso produttivo storico e dal criterio che essa stessa si è in precedenza dato. L'Amministrazione, dunque, utilizza un criterio proporzionale quando deve ridurre le risorse, ma lo abbandona quando deve incrementarle, generando un effetto sistematicamente penalizzante per le strutture con maggiore capacità produttiva.

2.4 – Ciò chiarito è evidente la violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed equità e dei criteri regionali di assegnazione delle risorse nonché il difetto di istruttoria e di motivazione.

L'A.S.L. non poteva – e non può - modificare i criteri di distribuzione delle risorse pubbliche in modo implicito, non dichiarato e non motivato, specie in un settore – quale quello dell'accreditamento sanitario – caratterizzato da programmazione ed affidamento qualificato degli operatori.

***** ***** *****

Per ogni ulteriore considerazione si rinvia al ricorso introduttivo ed alla documentazione allegata.

P.Q.M.

Accogliersi il ricorso, in uno all'istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge.

Salerno, 05.03.2026

Avv. Marcello FORTUNATO